

Indicazioni in materia di ferie del personale della scuola dell'infanzia nel periodo estivo a. s. 2022/2023

Organizzazione dell'erogazione dei servizi educativi offerti nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate Delibera n. 553 del 31/03/2023

Indicazioni in materia di ferie del personale insegnante e non insegnante per l'organizzazione dell'erogazione dei servizi educativi offerti nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nel periodo estivo - anno 2023.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 553 Prot. n. 4/2023-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Indicazioni in materia di ferie del personale insegnante e non insegnante per l'organizzazione dell'erogazione dei servizi educativi offerti nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nel periodo estivo - anno 2023.

Il giorno 31 Marzo 2023 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE MIRKO BISESTI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 7

Il Relatore comunica.

In data 22 dicembre 2022 la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 2412, avente per oggetto "Disposizioni generali per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero anno scolastico 2023/24 -

apertura per 11 mesi. Estensione estiva di un mese del calendario scolastico di apertura dell'anno 2022/2023 per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate" con la quale, in attuazione dell'articolo 5, ottavo comma, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977,

è stata disposto in particolare:

- "l'integrazione del calendario scolastico delle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2022/2023, già

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 573, di data 8 aprile 2022, offrendo alle famiglie

interessate, iscritte in una scuola dell'infanzia provinciale o equiparata nell'anno scolastico 2022/23, una durata prolungata del servizio scolastico nel periodo estivo - anno 2023;

- di demandare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità per permettere a tutto il personale insegnante e non insegnante, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale (almeno 180 giorni di servizio), di godere di 5 giorni di ferie nel periodo tra giugno e luglio 2023, attivando la procedura di sostituzione del personale assente con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale;

- di approvare i criteri e le modalità organizzativo-gestionali correlati all'estensione dell'attività scolastica/pedagogico/didattica nel periodo estivo - anno 2023, compresi gli aspetti legati al trasporto scolastico."

Si ritiene ora necessario riconoscere il godimento di 5 giorni di ferie durante l'erogazione del servizio educativo nel periodo estivo anno 2023 nel rispetto delle seguenti indicazioni.

A) Per il personale insegnante:

- il personale insegnante assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale (almeno 180 giorni di servizio), e in servizio per almeno due settimane durante il periodo di apertura estiva delle scuole dell'infanzia, ha la possibilità di godere di 5 giorni di ferie nel periodo di apertura estiva, secondo l'organizzazione definita dal responsabile della scuola dell'infanzia di appartenenza e condizionato alla verifica, da parte dello stesso, di poter garantire la regolare erogazione del servizio;

- i 5 giorni di ferie non incidono sulla possibilità di fruire di un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative senza oneri per l'amministrazione, come previsto dal vigente Contratto collettivo di riferimento;

- solo per massimo 5 giorni di ferie, qualora non sia fattibile la riorganizzazione del servizio tramite il personale a disposizione, è riconosciuta la possibilità di sostituzione del personale insegnante assente per ferie con personale a tempo determinato;

- nelle scuole dell'infanzia a calendario ordinario, per le quali è prevista l'estensione del calendario scolastico nel mese di luglio il responsabile della scuola dell'infanzia può

organizzare i 5 giorni di ferie del personale insegnante nei mesi di maggio, giugno e luglio;

- nelle scuole dell'infanzia a calendario turistico, (Andalo, Campitello di Fassa, Daiano,

Varena, Canazei, Pera, Soraga, Folgaria, Lavarone, Nosellari, Madonna di Campiglio,

Moena, Molveno, San Martino di Castrozza, Vigo di Fassa) per le quali l'erogazione del servizio è prevista nel mese di giugno, il responsabile della scuola dell'infanzia può

organizzare i 5 giorni di ferie del personale insegnante nei mesi di maggio e giugno ;

- nelle scuole a calendario speciale, per le quali l'erogazione del servizio scolastico nel periodo estivo è prevista tra luglio e agosto, i 5 giorni di ferie sono riconosciuti solo nel RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 7

caso in cui la scuola svolga attività nel periodo estivo per almeno 4 settimane. In ragione di ciò per l'anno scolastico 2022/2023 i 5 giorni di ferie sono riconosciuti solo alla scuola dell'infanzia di Carano, il cui responsabile può organizzare i 5 giorni di ferie dal mese di maggio fino al 4 agosto.

B) Per il personale non insegnante:

- di dare atto che tutto il personale non insegnante (cuochi e ausiliari) assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale (almeno 180 giorni di servizio),

in servizio per almeno due settimane durante il periodo di estensione del calendario di apertura delle scuole dell'infanzia, ha la possibilità di godere di 5 giorni di ferie nel periodo di apertura estiva, per le scuole spettanti e nei medesimi periodi previsti nella quarta, quinta e sesta alinea del punto A), secondo le valutazioni e l'organizzazione definita dal datore di lavoro di riferimento in accordo con il responsabile della scuola dell'infanzia di appartenenza e condizionato alla verifica, da parte dello stesso, della garanzia della regolare erogazione del servizio;

- solo per massimo 5 giorni di ferie, qualora non sia fattibile la riorganizzazione del servizio tramite il personale a disposizione, è riconosciuta la possibilità di sostituzione del personale non insegnante assente per ferie con personale a tempo determinato.

Nei medesimi termini e disposizioni sopra indicati, analoga possibilità di fruizione di 5 giorni di ferie è estesa anche al personale insegnante e non insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate, previa verifica, da parte dei responsabili delle scuole, della garanzia dell'organizzazione del servizio

scolastico e del suo regolare funzionamento. La sostituzione del personale insegnante e non insegnante, per la fruizione dei 5 giorni di ferie, può avvenire solo qualora non sia fattibile la riorganizzazione del servizio tramite il personale a disposizione. La struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia monitorerà questa situazione.

La procedura di sostituzione del personale - sia insegnante che non insegnante - assente per la fruizione dei 5 giorni di ferie nel periodo di estensione estiva del calendario scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 - è attivata, nel rispetto dei criteri sopra richiamati, con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale.

Le disposizioni in materia di ferie del personale delle scuole dell'infanzia sono all'attenzione di un tavolo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali per riportare questi aspetti nell'ambito del contratto collettivo. In seguito alla definizione di questo confronto si provvederà

a dare specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.P.Ra.N.)

per procedere a proporre l'inserimento di specifiche disposizioni nel vigente CCPL, ma nelle more si ritiene di adottare il presente provvedimento vista la necessità di definirlo quanto prima per garantire la programmazione di questi giorni di ferie.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 7

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 "legge provinciale sulle scuole dell'infanzia" e in particolare l'articolo 5 della stessa;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2412 di data 22 dicembre 2022;

- visto il vigente C.C.P.L. "Personale ausiliario, tecnico e amministrativo (a.t.a.) e assistente educatore scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, personale insegnante e coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e personale della formazione professionale della P.A.T.";

- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa;

- vista la nota del Servizio del Personale prot. n. 240384 di data 28.03.2023 (Richiesta di accertamento disponibilità sui capitoli 259504, 259506 e 259507 per adozione provvedimento di concessione di 5 giornate di ferie nel periodo estivo - risposta);

- visti gli ulteriori atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di dare la possibilità, per le motivazioni esposte in premessa, che il godimento delle ferie da parte del personale insegnante e non insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate durante il periodo di estensione del calendario di apertura delle scuole dell'infanzia nel periodo estivo - anno 2023, stabilito con la propria deliberazione n. 2412 del 2022,

avvenga nel rispetto delle seguenti indicazioni.

A) Per il personale insegnante:

- il personale insegnante assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale (almeno 180 giorni di servizio), e in servizio per almeno due settimane durante il periodo di apertura estiva delle scuole dell'infanzia, ha la possibilità di godere di 5 giorni di ferie nel periodo di apertura estiva, secondo l'organizzazione definita dal responsabile della scuola dell'infanzia di appartenenza e condizionato alla verifica, da parte dello stesso, di poter garantire la regolare erogazione del servizio;

- i 5 giorni di ferie non incidono sulla possibilità di fruire di un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative senza oneri per l'amministrazione, come previsto dal vigente Contratto collettivo di riferimento;

- solo per massimo 5 giorni di ferie, qualora non sia fattibile la riorganizzazione del servizio tramite il personale a disposizione, è riconosciuta la possibilità di sostituzione del personale insegnante assente per ferie con personale a tempo determinato;

- nelle scuole dell'infanzia a calendario ordinario, per le quali è prevista l'estensione del calendario scolastico nel mese di luglio il responsabile della scuola dell'infanzia può organizzare i 5 giorni di ferie del personale insegnante nei mesi di maggio, giugno e luglio;

- nelle scuole dell'infanzia a calendario turistico, (Andalo, Campitello di Fassa, Daiano, Varena, Canazei, Pera, Soraga, Folgaria, Lavarone, Nosellari, Madonna di Campiglio, Moena, Molveno, San Martino di Castrozza, Vigo di Fassa) per le quali l'erogazione del servizio è prevista nel mese di giugno, il responsabile della scuola dell'infanzia può organizzare i 5 giorni di ferie del personale insegnante nei mesi di maggio e giugno;

- nelle scuole a calendario speciale, per le quali l'erogazione del servizio scolastico nel periodo estivo è prevista tra luglio e agosto, i 5 giorni di ferie sono riconosciuti solo nel caso in cui la scuola svolga attività nel periodo estivo per almeno 4 settimane. In ragione di ciò per l'anno scolastico 2022/2023 i 5 giorni di ferie sono riconosciuti solo alla scuola RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 7

dell'infanzia di Carano, il cui responsabile può organizzare i 5 giorni di ferie dal mese di maggio fino al 4 agosto.

B) Per il personale non insegnante:

- di dare atto che tutto il personale non insegnante (cuochi e ausiliari) assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con incarico annuale (almeno 180 giorni di servizio), in servizio per almeno due settimane durante il periodo di estensione del calendario di apertura delle scuole dell'infanzia, ha la possibilità di godere di 5 giorni di ferie nel periodo di apertura estiva, per le scuole spettanti e nei medesimi periodi previsti nella quarta, quinta e sesta alinea del punto A), secondo le valutazioni e l'organizzazione definita dal datore di lavoro di riferimento in accordo con il responsabile della scuola dell'infanzia di appartenenza e condizionato alla verifica, da parte dello stesso, della garanzia della regolare erogazione del servizio;

- solo per massimo 5 giorni di ferie, qualora non sia fattibile la riorganizzazione del servizio tramite il personale a disposizione, è riconosciuta la possibilità di sostituzione del personale non insegnante assente per ferie con personale a tempo determinato.

2. di stabilire che l'ultimo giorno di apertura delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia a calendario ordinario è venerdì 28 luglio 2023;

3. di incaricare la struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia di comunicare i contenuti del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti;

4. di dare atto che la procedura di sostituzione del personale - sia insegnante che non insegnante - assente per la fruizione dei 5 giorni di ferie nel periodo di estensione estiva del calendario scolastico per l'anno scolastico 2022/2023 - è attivata, nel rispetto dei criteri richiamati al punto 1), con oneri a carico dell'Amministrazione provinciale che trovano copertura come previsto ai successivi punti 5, 6 e 7;

5. di dare atto che, alla spesa stimata di euro 350.000,00 in relazione agli ulteriori costi delle scuole dell'infanzia provinciali per personale insegnante in sostituzione (punto 1 lettera A) si fa fronte con le risorse dei competenti capitoli 259504, 259506, 259507 dell'esercizio finanziario 2023 e per l'istituto della missione giornaliera, stimata in Euro 3.800,00, con le risorse sul capitolo 959503 dell'esercizio finanziario 2023 secondo quanto previsto dall'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, dall'articolo 40 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;

6. di dare atto che, alla spesa stimata in Euro 650.000,00, in relazione agli ulteriori costi delle scuole dell'infanzia equiparate per il personale insegnante in sostituzione (punto 1 lettera A) e personale non insegnante in sostituzione (punto 1 lettera B) si fa fronte con le risorse del Fondo di riserva delle scuole dell'infanzia equiparate di cui al punto 5 e 13 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1118/2022 e s.mi. sul capitolo 250550-001

dell'esercizio finanziario 2023 e pertanto di effettuare la seguente rimodulazione contabile relativa al Fondo di riserva citato riducendo di euro 650.000,00 la prenotazione fondi n.

2020082 pos. 006 sul capitolo 250550-001 dell'esercizio finanziario 2023 e creando contestualmente una nuova prenotazione fondi dello stesso importo sul medesimo capitolo ed esercizio finanziario per la copertura specifica di tale spesa;

RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 7

7. di dare atto che, alla spesa stimata di euro 90.000,00 in relazione agli ulteriori costi delle scuole dell'infanzia provinciali per il personale non insegnante (punto 1 lettera B) si fa fronte con le risorse del Fondo di riserva delle scuole dell'infanzia provinciali di cui al punto 5 e 13 del dispositivo della deliberazione della Giunta provinciale n. 1118/2022 e s.m.i. sul capitolo 250550-003 dell'esercizio finanziario 2023 e pertanto di effettuare la seguente rimodulazione contabile relativa al Fondo di riserva citato riducendo di euro 90.000,00 la prenotazione fondi n. 2020082 pos. 008 sul capitolo 250550-003 dell'esercizio finanziario 2023 e creando contestualmente una nuova prenotazione fondi dello stesso importo sul medesimo capitolo ed esercizio finanziario per la copertura specifica di tale spesa;
8. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta provinciale, la definizione delle modalità e tempistiche di assegnazione, rendicontazione e liquidazione delle risorse indicate ai precedenti punti 6 e 7;
9. preso atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni del codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
10. di dare atto che in particolare le disposizioni in materia di ferie del personale delle scuole dell'infanzia sono all'attenzione di un tavolo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali e che in seguito alla definizione di questo confronto si provvederà a dare specifiche direttive all'Agenzia provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per procedere a proporre l'inserimento di specifiche disposizioni nel vigente CCPL;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia e sul portale del sistema educativo provinciale "Vivoscuola";
12. di dare atto che avverso questo provvedimento è ammesso, per i soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, entro 60 giorni, dalla pubblicazione dello stesso.

RIFERIMENTO : 2023-S180-00021

Pag 6 di 7 LD

Num. prog. 6 di 7

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.